COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE

II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI

Determinazione Dirigenziale n. 92 del 30/03/2023

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.3 6 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER L'ACQUISTO, TRAMITE ODA IN MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE APPLICATIVI PER L'ANNO 2023.

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 5 del 12/01/2023 con il quale allo scrivente sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D.Lgs. N. 267/2000 connesse alle competenze di responsabile dell'Area "Servizi alla Persona – Attività Produttive" con la conseguente titolarità della Posizione Organizzativa.

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Municipale n. 55 del 10/03/2023 (pren. Imp. 12657/2023) sono state assegnate le somme necessarie per il servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento dei software applicativi dell'Ente per l'anno 2023.

VERIFICATO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente o dalla Legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento in oggetto.

RITENUTO necessario acquistare il servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento dei software applicativi per un importo totale di € 41.998,50 Iva inclusa.

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI:

- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
  - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
  - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
  - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
  - l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
  - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
  - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
  - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
  - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
  - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
  - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
  - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
  - l'articolo 80 sui motivi di esclusione.

RILEVATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016, e che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvaliamento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016.

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

RICHIAMATE, in virtù dell'art 37, comma 1 le seguenti disposizioni in materia di contenimento della spesa in tema di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- l'art. 23 ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, secondo cui è fatto salvo quanto previsto "*dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66"*

DATO ATTO per quanto sopra esposto che i Comuni pur potendo procedere autonomamente agli appalti di importo inferiore a 40.000 euro debbono comunque rispettare tutta la normativa in materia di acquisti elettronici che pone l'obbligo di ricorso al MEPA, oppure gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni CONSIP nei casi previsti dalla legge (articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, Dpcm 24.12.2015) fermo restando che in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite.

VERIFICATO che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A. e quindi permane l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA.

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del d.lgs 50/2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO).

ATTESO che il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a).

STABILITO quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite (OdA) consultando le ditte presenti per le caratteristiche del servizio di cui trattasi presenti alla voce "Metaprodotto" e di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici.

VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

a) il **principio di economicità** è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato;

b) il **principio dell'efficacia** viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma la necessità di rispettare gli adempimenti di legge sopra richiamati, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;

c) il **principio della tempestività** viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene a nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;

d) il **principio della libera concorrenza** viene rispettato, perché ci si avvale del MePa, strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;

e) il **principio di non discriminazione** viene garantito in quanto si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal MePA;

f) il **principio della trasparenza** viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;

g) il **principio della pubblicità** viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità.

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, ed individuato, dopo informale ma scrupolosa indagine di mercato, alla ditta ADS S.p.A. di Bologna, via della Liberazione 15 C.F. 00890370372, l'operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura in oggetto presente sul MEPA al Codice ADS23200150.

ATTESO che, ai sensi dell'art.192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, gli elementi e i criteri relativi all'acquisizione del servizio sono:

a) fine da perseguire: assicurare il funzionamento degli applicativi per garantire i servizi dell'Ente;

b) oggetto del contratto: servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento software per per l'anno 2023 - **forma del contratto**: corrispondenza commerciale data dallo scambio dei documenti di "offerta" e "accettazione" sottoscritti con firma digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatore come da procedure MEPA; **clausole essenziali**: condizioni d'acquisto indicate sul MEPA;

c) scelta del contraente: affidamento diretto mediante ODA a ditta individuata sul MEPA codice prodotto ADS22200053.

DATO ATTO che è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): Z733A7771D.

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni.

DETERMINA

per quanto sopra esposto,

1. di affidare direttamente alla ditta ADS S.p.A. di Bologna, via della Liberazione 15 C.F. 00890370372, i servizi di assistenza, manutenzione e aggiornamento software per l'anno

2023 con acquisizione dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), approvando l'offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo di € 34.425,00 oltre Iva 22% pari a € 7.573,50 per un totale di € 41.988,50, codice prodotto ADS23200150;

2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
   - il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il servizio di assistenza, manutenzione software per l'anno 2023;
   - l'oggetto del contratto è l'acquisto del servizio per un importo complessivo di € 41.998,50 Iva inclusa;
   - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale firmata digitalmente;
   - le clausole contrattuali sono quelle previste dall'ordine diretto d'acquisto firmato digitalmente;

3. di impegnare la spesa complessiva di 41.998,50 IVA inclusa per l'anno 2023 imputando alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 01021.03.00102121 € 30.000,00 e alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 01021.03.00102123 € 11.998,50 del bilancio 2022 – 2024 esercizio finanziario 2023, approvato con deliberazione CC n. 01 del 09/01/2023 pren. Imp. 12657/2023 con G.M. 55 del 10/03/2023 , dando atto che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e necessaria per non nuocere alla normale operatività degli uffici comunali, che potrebbe creare disagi anche ai servizi al cittadino;

4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

5. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che la presente determinazione sarà pubblicata a cura del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione Bandi di gara e contratti", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale